



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA II^ - SERVIZIO TRIBUTI

(Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI PER IL
PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con delibera del Commissario Straordinario
(con i poteri del Consiglio Comunale)
n. 19 del 18.9.2015

INDICE

CAPO I - RATEIZZAZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetto Responsabile	pag. 3
Art. 2 - Criteri di concessione della rateizzazione di pagamento e decadenza dal beneficio concesso.....	pag. 3
Art. 3 - Modalità di rateizzazione.....	pag. 4
Art. 4 - Interessi.....	pag. 4
Art. 5 - Domanda di concessione.....	pag. 4
Art. 6 - Procedimento.....	pag. 5
Art. 7 - Concessione o diniego.....	pag. 5

CAPO II – COMPENSAZIONI

Art. 8 - Obbligazioni tributarie.....	pag. 6
Art. 9 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo.....	pag. 6
Art. 10 - Compensazione tra tributi diversi	pag. 7
Art. 11 - Compensazione tra crediti e debiti.....	pag. 7

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Abrogazione.....	pag. 9
Art. 13 - Entrata in vigore	pag. 9

CAPO I

RATEIZZAZIONI

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE

Il presente Regolamento disciplina la concessione in via eccezionale di rateizzazioni per il pagamento di avvisi di accertamento di natura tributaria e di ingiunzioni di pagamento di natura tributaria ed extratributaria:

- siano esse relative a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principii equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la TARSU/TARES, l'ICI/IMU, Imposta Unica Comunale (IUC) nelle componenti IMU-TASI e TARI se derivante da avvisi di accertamento, entrate tributarie ed extratributarie se derivante da ingiunzioni fiscali.

Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Dirigente - Funzionario Responsabile dei Tributi o Suo sostituto.

Art. 2

CRITERI DI CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa su richiesta del contribuente, che versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica.
2. La richiesta di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure esecutive di cui al Capo II del D.P.R.602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
3. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.
4. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati.
6. Il contribuente decade dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Il funzionario responsabile dei Tributi attiverà la procedura di riscossione coattiva o, nel caso in cui il debito sia garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito al soggetto fideiussore.
8. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

ART.3
MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi:

- Fino a	€ 2.000,00	massimo 18 rate mensili
- Da € 2.001,00 a	€ 3.500,00	massimo 24 rate mensili
- Da € 3.501,00 a	€ 5.000,00	massimo 33 rate mensili
- Da € 5.001,00 a	€ 10.000,00	massimo 48 rate mensili
- Oltre € 10.000,00		massimo 72 rate mensili

2. In ogni caso l'importo della rata mensile non può essere inferiore a € 100,00.
3. Le somme rateizzabili si riferiscono a debiti derivanti da atti impositivi del Comune (avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali) e all'importo di ogni singolo atto. In presenza di più atti non è possibile il cumulo tra gli stessi.
4. Le rateizzazioni di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.
6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
7. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
8. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 4
INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (ingiunzione fiscale/avviso di accertamento) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART.5
DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. le generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- c. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di accertamento e/o ingiunzione fiscale);
- d. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al precedente art. 3.

ART.6 PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n.15 e ss.mm.ii. sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART.7 CONCESSIONE O DINIEGO

Sulla base dell'istruttoria compiuta il Funzionario Responsabile dei tributi autorizzerà la concessione della rateizzazione ovvero esprimerà il diniego.

La concessione specificherà le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate comprensive degli interessi.

Sia l'avvenuta concessione che, eventualmente, il diniego sono comunicati all'interessato.

CAPO II COMPENSAZIONI

Art.8

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie

- 1) In applicazione dell'art.1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 3) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, anche per compensazione tra debiti dovuti dal contribuente o dall'accollato e crediti vantati dallo stesso contribuente o dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo o a tributi differenti, anche se riferito a diversi anni d'imposta, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 4) La compensazione non è ammessa:
 - nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo
 - per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento
 - per le somme a credito sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso
 - nel caso sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso
 - per le somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità
 - per tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 9

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

- 1) Il contribuente o l'accollato e l'accollante, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente o l'accollato e l'accollante che si voglia avvalere della facoltà della compensazione deve presentare al Comune - Servizio Tributi -, entro 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione, congiunta in caso di accollo, contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente/dell'accollato e accollante
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta
 - copia del bollettino di versamento da parte del contribuente o accollante
 - dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: ICI/IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI.

- 5) Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 10

Compensazione tra tributi diversi

- 1) Il contribuente o l'accollato e l'accollante, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente o l'accollato e l'accollante che si voglia avvalere della facoltà della compensazione deve presentare al Comune - Servizio Tributi -, entro 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione, congiunta in caso di accollo, contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale/P.IVA del contribuente/dell'accollato e accollante
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta
 - copia del bollettino di versamento da parte del contribuente o accollante
 - dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: ICI/IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI.
- 5) Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 11

Compensazione tra crediti e debiti

- 1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Caltagirone in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie, in relazione al medesimo tributo o a tributi differenti, anche se riferito a diversi anni d'imposta.
- 2) Il contribuente o l'accollato e l'accollante che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, al Servizio del Comune ove trova origine il credito, che istruisce la pratica, una dichiarazione, congiunta in caso di accollo, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale/P.IVA del contribuente/dell'accollato e accollante
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - l'esposizione del credito da compensare
 - la dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

- 3) Al soggetto debitore di un'entrata tributaria che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, che non si avvale della facoltà di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito tributario. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.
- 4) L'ufficio ragioneria, ad avvenuto pagamento, comunicherà al Servizio Tributi gli estremi del versamento dell'entrata tributaria.
- 5) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: ICI/IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI.
- 6) Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie da parte del Servizio Tributi a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 7) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
Abrogazione

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale che lo ha approvato.